



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'atto è stato modificato per esigenze di riservatezza e l'atto è conforme all'originale detenuto dall'amministrazione in versione integrale

Repertorio n. 16 del 21/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA

Regione AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Regione AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos trasportos

Assessorato dei trasporti

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO
MARITTIMO IN CONTINUITÀ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LA
CORSICA: LINEA SANTA TERESA DI GALLURA - BONIFACIO E V.V.. (CIG:
7539076254).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio, presso la sede dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via XXIX novembre 1847, n. 41, avanti a me Dott. Pierfrancesco Boy, in qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa con Determinazione repertorio n. 833 del 19.12.2018 del Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti, sono comparsi: ---
- **Regione AUTONOMA DELLA SARDEGNA**- Assessorato dei Trasporti, Codice Fiscale n° 80002870923, con sede legale in Cagliari, viale Trento, n. 69, di seguito denominata per brevità anche "**Regione**", "**Stazione appaltante**" o "**Committente**", rappresentata dalla Dott.ssa Michela Farina, nata a **Cagliari (SU)** il **02/03/1955** codice fiscale **FRNMHL53M42E745M** la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 25409/110 del 19/10/2015, domiciliata per la funzione presso gli uffici della Direzione generale dei Trasporti in Cagliari Via



XXIX novembre 1847, n. 41 e autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto, il cui schema è stato approvato con sua determinazione protocollo n. 7350, repertorio n. 450 del 03/08/2018, esecutiva nei termini di legge;

E

- Moby S.p.A. (di seguito denominata "Aggiudicatario" o "Società") con sede legale in Largo Augusto n. 8 – 20122 Milano (MI), codice fiscale 04846130633 e partita IVA n. 13301990159, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, rappresentata dal Sig. Ivan Caddeo, nato a Cagliari il 12/02/1972, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della società, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale, n. 21215 repertorio ricevuta dal Dott. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi Notaio in Milano in data venti dicembre 2018, che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera "A".-----
Detti comparenti, in rappresentanza di Regione Autonoma della Sardegna e Moby S.p.A., singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti", della cui identità personale sono certo e faccio fede, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, e con il mio consenso, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale. -----

Premesso:

- che il contesto normativo di riferimento è rappresentato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: -----

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57 e s.m.i.;
- il Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sul principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;-----



- il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e dalla Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Reg.to (CEE) n. 3577/92, per quanto compatibili;-----
- la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;-----
- il Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;-----
- il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*" e s.m.i.;-----
- la Convenzione internazionale SOLAS 74 e s.m.i.;-----
- il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, recante "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali." e s.m.i.;-----
- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri." e s.m.i.;-----
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti*



pubblici” e s.m.i., e nello specifico con particolare riferimento alla Parte III

“Contratti di concessione”;-----

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs.

50/2016; -----

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;-----

- il Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827, recante “Regolamento per

l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e

s.m.i.;-----

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice

dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;-----

- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;-----

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, recante “Conferimento alle

regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico

locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e

s.m.i.;-----

- il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “Norme di

attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per il conferimento di



funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1977”, con

il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e si sono

espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il

d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro

subordinandole all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;-----

- *la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”, per quanto compatibile;-----*

- *l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 — recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione*

di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee”, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166 — rubricato

“Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime”, per quanto compatibile, il quale prevede, tra l’altro, la

liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle

regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle

funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai

servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno

di una stessa Regione, nonché il trasferimento a titolo gratuito dell’intero

capitale sociale della Saremar Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla

Regione Sardegna;-----

- *la Decisione del 16 marzo 2004 (2005/163/CE), relativa agli aiuti di stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) [notificata con il numero C(2004) 470], con cui, tra l’altro, la Commissione Europea ha ritenuto che il collegamento*



Sardegna - Corsica, pur essendo di natura internazionale, è tuttavia da considerarsi un collegamento frontaliero a breve distanza e di interesse prevalentemente locale sia per le comunità sarde sia per quelle corse. La Commissione ha inoltre evidenziato che le caratteristiche di tale collegamento, in particolare l'interesse prettamente locale e il basso potenziale di sviluppo, non fanno ritenere che le compensazioni erogate dalle Autorità pubbliche per l'esercizio siano suscettibili di alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune;-----

- la Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante "*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977.*", con la quale "*...disciplina la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale...*" e che pertanto "*...al fine di garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo, rimuovendo gli ostacoli di ordine materiale che di fatto derivano dalla condizione di insularità della Sardegna e ne impediscono un armonico sviluppo economico e sociale, la Regione concorre con una propria politica marittima al mercato del cabotaggio sulle rotte da e per l'Isola...*", tra l'altro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, anche per "*i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica.*";-----
- in particolare l'art. 4 del citato Reg.to CEE 3577/92, il quale stabilisce che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale e che nell'imposizione degli oneri di servizio pubblico si deve stabilire, tra l'altro,



quali porti devono essere serviti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio, le tariffe;-----

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 40/29 del 7 agosto 2015, recante *“Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con le isole di San Pietro e di La Maddalena e sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio.”*, con la quale la Regione in considerazione della prevista cessazione dei relativi contratti di servizio in essere con la Saremar SpA, ha dettato le linee guida per l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo tra le isole minori di San Pietro e di La Maddalena e dei servizi relativi al collegamento internazionale sulla tratta Santa Teresa di Gallura/Bonifacio, al fine di garantire su dette tratte servizi marittimi continui, adeguati, certi ed accessibili, e ha previsto due lotti separati ed autonomi; il primo relativo ai collegamenti con le isole minori di S. Pietro e La Maddalena e il secondo relativo al collegamento internazionale tra S. Teresa di Gallura e Bonifacio, e ha evidenziato, inoltre, la necessità di definire i livelli dei servizi marittimi continui da garantire e il quadro tariffario di riferimento;-----
- il Reg.to CEE 3577/92, la Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 final e il combinato disposto delle disposizioni degli artt. 66 “Consultazioni preliminari di mercato” e 67 “Partecipazione precedente di candidati o offerenti” del D.Lgs. 50/2016, i quali indirizzano verso una verifica di mercato al fine di appurare la presenza di manifestazioni di interesse di operatori del settore a svolgere i servizi di collegamento marittimo in oggetto, a condizioni compatibili con l’interesse pubblico e senza la necessità di



riconoscere una compensazione finanziaria;-----

- la nota prot. n 6437 del 30.6.2017 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti, recante *“Monitoraggio del mercato sul servizio di collegamento marittimo in libero mercato tra la Sardegna e la Corsica (tratta: S. Teresa – Bonifacio).”*, con la quale, si è disposta la suddetta verifica di mercato, alla quale si è data massima pubblicità e alla quale hanno risposto due operatori del settore, che hanno dettagliato la loro parziale manifestazione di interesse a svolgere, esclusivamente nel periodo c.d. estivo (da aprile a ottobre), i servizi giornalieri di trasporto marittimo di persone, veicoli e merci sulla rotta in argomento in condizioni di libero mercato e senza compensazione a carico della Regione;-----

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 2/15 del 16 gennaio 2018, recante *“Disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica”*, con la quale, tra l'altro, la Regione dispone l'imposizione di obblighi di servizio pubblico nel collegamento marittimo in argomento, in attuazione della citata L.R. 18/2012;

- la Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 4, recante *“Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.”*, che identifica il servizio sulla rotta S. Teresa – Bonifacio quale servizio di cabotaggio avente preminente interesse regionale, e più specificatamente all'articolo 1 dispone *“...In attuazione e per le finalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), in particolar modo per garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo e la*



continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica e nell'esercizio delle funzioni relative ai servizi marittimi di preminente interesse regionale e alla continuità territoriale marittima, la Regione autorizza, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, il servizio pubblico di collegamento marittimo nella tratta S. Teresa-Bonifacio e la correlata spesa, per gli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 2.557.500 (missione 10 - programma 03 - titolo 1)...;

- la Legge regionale 12 giugno 2018, n. 17, recante *“Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.”*, la quale rimodula, tra le annualità interessate, la spesa di cui alla citata L.r. n. 4/2018;

- il Decreto dell'Assessore dei Trasporti N. 4 del 18.7.2018, recante *“Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e la Corsica (linea Santa Teresa di Gallura – Bonifacio) e del quadro tariffario di riferimento”*, il quale ha definito i servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e la Corsica e il quadro tariffario di riferimento;

- che con la Determinazione prot. n. 7350 Rep. n. 450 del 3.8.2018 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura aperta - ai sensi degli artt. 60, e in particolare art. 164 e ss (Parte III), del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. (CIG: 7539076254), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del



miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e con un importo posto a base d'asta (€ 2.274.300,00 al netto dell'IVA di legge) - e secondo le modalità stabilite negli atti di gara in essa contenuti, attraverso una gara europea aperta e non discriminatoria, come da avviso, pubblicato sulla GUUE (n. GU/S 2018/S 151-347970) in data 08.08.2018, pubblicato sulla GURI (5^a Serie Speciale) n. 94 del 13.08.2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) n. 38 - Parte III del 16.08.2018 nonché pubblicato in data 07.08.2018 sul profilo committente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-----

- che con la sopracitata Determinazione Rep. n. 450 del 3.8.2018 è stato approvato il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati [Allegato 1 – Allegato tecnico, Allegato 2A - Dichiarazione di partecipazione, Allegato 2B – DGUE, Allegato 2C - Dichiarazione di segreti tecnici e commerciali, Allegato 2D – Impegno alla riservatezza, Allegato 3 – C1 Schema di offerta tecnica, Allegato 3 – C2 Schema di offerta economica, Allegato α – Criteri di ridefinizione degli equilibri economico-finanziari del contratto, Allegato β - Schema di piano economico finanziario e di calcolo della compensazione, Allegato 4 – Schema di contratto e suoi allegati (Allegato A - Certificato C.C.I.A.A.; Allegato B - programma di esercizio; Allegato C - offerta economica (C1) e offerta tecnica (C2); Allegato D - controllo del servizio; Allegato E - Standard di qualità e penali; Allegato F - Servizi garantiti in caso di sciopero; Allegato G - Sistema tariffario; Allegato H - Carta dei servizi; Allegato I - Modalità e tempi di consegna ed elaborati; Allegato J - Assistenza alle persone a mobilità ridotta e formazione; Allegato K - Soggetti da informare; Allegato M - Cauzione definitiva; Allegato N - Monitoraggio economico gestionale; Allegato Alfa - Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del



Contratto di Servizio), Allegato 5 – Patto di integrità] contenenti la regolazione degli

obblighi di servizio pubblico nel collegamento marittimo in oggetto;-----

- che con Determinazione prot. n. 10491 Rep. n. 709 del 15.11.2018 del Direttore del

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato dei Trasporti la gara suddetta è stata aggiudicata alla ditta Moby

S.p.A. alle condizioni di cui al presente contratto di servizio e ai documenti di gara

nonché all'offerta tecnica ed economica presentata; -----

- che con Determinazione prot. n. 11941 Rep. n. 846 del 27.12.2018 del Direttore del

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato dei Trasporti - ai sensi dell'art. 32, commi 8, 11 e 13 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. – per le motivazioni ivi contenute è stata richiesta, a decorrere dal

01/01/2019, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio in oggetto alla

società Moby S.p.A.;-----

- che con verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge del 28.12.2018

(acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 11990 del 28.12.2018) la società Moby S.p.A.

ha accettato la consegna del servizio in oggetto per il periodo dal 01/01/2019 al

31/01/2019 e per un importo complessivo massimo di euro 63.337,16 (IVA Inclusa);

- che con Determinazione prot. n. 1167 Rep. n. 51 del 30.01.2019 del Direttore del

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato dei Trasporti, per le motivazioni ivi contenute, nelle more del

perfezionamento degli atti relativi all'affidamento del servizio - ai sensi dell'art. 32,

commi 8, 11 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – è stata disposta la proroga

dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio in oggetto a decorrere dal

01/02/2019 per un ragionevole termine di tempo fino alla stipulazione del relativo

contratto, con la conseguente richiesta alla società Moby S.p.A.;-----



- che con verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge del 31.01.2019

(acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 1242 del 31/01/2019) la società Moby S.p.A.

ha accettato la consegna del servizio in oggetto per il periodo dal 01/02/2019 al

28/02/2019 e per un importo complessivo massimo di euro 63.337,16 (IVA Inclusa);

- che Moby S.p.A. dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di

gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;-----

- che la Regione ha individuato Moby S.p.A. nel rispetto dei principi in materia di

scelta del contraente e che nei confronti di Moby S.p.A. sono state esperite le

verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt.

80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;-----

- che ritenuto di dover addivenire alla sottoscrizione del contratto, si ritiene di

procedere alla stipula del medesimo, in attesa del rilascio da parte della Prefettura

della documentazione antimafia, restando inteso che l'esito negativo del

provvedimento costituirà condizione risolutiva del contratto;-----

- che Moby S.p.A. ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione

definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché è in possesso di

un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula del

presente Contratto. Tali documenti, in atti, anche se non materialmente allegati al

presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;-----

- che Moby S.p.A., sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o



negoziali per conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto;-----

- che in caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell'Allegato tecnico

alla Determinazione Rep. n. 450/2018 citata e suoi allegati e quanto dichiarato

nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nell'Allegato tecnico e negli altri suoi

allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio

della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'Allegato

tecnico e negli altri allegati;-----

- che le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni

caso, anche ove intervenissero modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per

la Regione, Moby S.p.A. rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;-----

- che Moby S.p.A. è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e

norme vigenti in materia comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso

del contratto;-----

- che ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:-----

- servizi di continuità territoriale: servizi ritenuti necessari ai fini del

soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento del servizio universale e della

continuità territoriale di cui anche al comma 11 dell'art.19-ter del DL.

135/2009, convertito con la L. 166/2009 e di cui alla L.R. 21/2005;-----

- corsa persa: corsa non effettuata;-----

- tratta o linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla

sequenza con cui questi porti sono toccati;-----



- persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR): qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;-----
- cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;-----
- ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;-----
- cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;-----
- Allegati e termini di scadenza: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei vari obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di dati; informazioni; etc.), previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, sono rapportati all'anno solare o contrattuale; quando gli stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno saranno



adattati al proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;-----

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;-----

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della società affidataria tramite DURC On Line n. prot. INAIL 14508550 del 20.12.2018, con scadenza validità al 19/04/2019;-----

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento troverà copertura finanziaria con fondi regionali in conto del Capitolo SC07.0611 - Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, - C.d.R. 00.13.01.02 del Bilancio pluriennale della Regione (L.R. 49/2018) per gli anni 2019-2021;-----

- che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa e con il mio rogito.-----

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. -----

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel disciplinare di gara, nell'Allegato tecnico, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione



presentata da Moby S.p.A. nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.-----

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.-----

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:-----

Allegato A Procura speciale -----

Allegato B Programma di esercizio -----

Allegato C Relazione tecnica -----

Allegato C1 Offerta tecnica -----

Allegato C2 Offerta economica -----

In proposito convengono e stipulano quanto segue: -----

Sommario

ART. 1-OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	18
ART.2-DURATA	19
ART. 3-COMPENSAZIONE	20
ART. 4-VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	21
ART. 5-INCENTIVAZIONE ALL’EFFICIENTAMENTO	23
ART. 6-PAGAMENTO DEL PREZZO.	24
ART. 7-ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	26
ART. 8-INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E SCIOPERO	29
ART. 9-SUBAPPALTO	30
ART. 10-SISTEMA TARIFFARIO	30



ART. 11-QUALITÀ	32
ART. 12-OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI	33
ART. 13- OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR).....	34
ART. 14-INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	36
ART. 15-ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E VENDITA TITOLI DI VIAGGIO	39
ART. 16-RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA Regione SARDEGNA.....	39
ART. 17-DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI	40
ART. 18-PERSONALE	41
ART. 19-CLAUSOLA SOCIALE	43
ART. 20-CAUZIONE DEFINITIVA.....	43
ART. 21-RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE	45
ART. 22-MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE	46
ART. 23-TRASPARENZA.....	46
ART. 24-DECURTAZIONI E PENALI.....	47
ART. 25-VIGILANZA	49
ART. 26- SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ..	50
ART. 27-RISERVATEZZA.....	50
ART. 28-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	51
ART. 29-REFERENTE DEL CONTRATTO.....	52
ART. 30- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	52
ART. 31-RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	55
ART. 32-DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	57
ART. 33-BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	57
ART. 34-CONTROVERSIE	58



ART. 35-PATTO DI INTEGRITÀ.....	58
ART. 36-TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	59
ART. 37-SPESE CONTRATTUALI	60
ART. 38- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL Moby S.p.A. O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	61
ART. 39-CLAUSOLA FINALE	61
ART. 40-RINVIO.....	62
ART. 41-DISPENSA LETTURA ALLEGATI.....	62
ART. 42-ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	62
ART. 43-FORMA DEL CONTRATTO.....	63
ART. 44-MODIFICA ALLEGATI	63

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto regola gli obblighi di servizio pubblico (OSP) svolti da Moby S.p.A. per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto marittimo Santa Teresa di Gallura - Bonifacio, tra la Sardegna e la Corsica, meglio individuati all’Allegato 1 “Allegato tecnico” citato in premessa e come integrati con le eventuali offerte migliorative proposte in sede di gara. Sono incluse tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui sopra. -----
2. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, Moby S.p.A. si assume i rischi commerciali ed industriali per come regolati dal presente contratto di servizio; -----
3. Moby S.p.A. potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata, e senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei



mezzi dedicati al servizio.-----

ART. 2 – DURATA

1. La durata massima del presente contratto è pari a undici mesi, operanti nei periodi invernali descritti nell'Allegato 1 "Allegato tecnico" citato in premessa, fatta salva l'offerta migliorativa di cui all'Allegato C1 -Offerta tecnica, a decorrere dal 1° marzo 2019. L'attivazione del servizio è attestata da una comunicazione di inizio servizio, sottoscritta da Moby S.p.A. -----

La durata è stabilita in ogni caso non oltre il termine ultimo/finale del 31 marzo 2021.

I periodi contrattuali predetti (periodo c.d. invernale) sono tre:

- primo periodo contrattuale compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 marzo 2019; ----

- secondo periodo contrattuale compreso dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020; --

- terzo periodo contrattuale compreso dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021. ----

Se, per qualsiasi motivo, il servizio pubblico di trasporto marittimo in oggetto dovesse essere attivato oltre il 1° marzo 2019 sia la vigenza contrattuale che la relativa compensazione finanziaria saranno ridotte di conseguenza, in quanto rimane sempre fermo il termine ultimo/finale del 31 marzo 2021.-----

2. Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, la Regione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Regione. -----

3. Alla data di scadenza del presente contratto, oppure in caso di cessazione anticipata, Moby S.p.A. è tenuto a garantire, se richiesto dalla Regione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste



dal presente contratto e subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo soggetto affidatario e del suo effettivo subentro e comunque non oltre 12 (dodici) mesi, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Il corrispettivo rimane fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel presente contratto. -----

4. Moby S.p.A. che cessa dal servizio per decadenza o revoca del medesimo ovvero anticipata risoluzione per inadempimento del medesimo non ha diritto a percepire alcun indennizzo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del presente contratto e dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016. -----

ART. 3 – COMPENSAZIONE

1. Alla Società è dovuta una compensazione per l'assunzione degli obblighi di Servizio, determinata nello specifico anche con il metodo di cui alla Delibera CIPE n. 111 del 09/11/2007, che comprende: -----

a) il costo netto sostenuto dalla Società per l'adempimento degli Obblighi di Servizio;
b) un margine di utile ragionevole, non maggiore del rendimento del capitale investito, stimato con la metodologia del costo medio ponderato del capitale commisurato al livello di rischio trasferito alla Società. -----

2. La suddetta Compensazione non può superare, per il periodo di durata del presente Contratto di Servizio, l'importo di € 288.078,00 (duecentoottantottomilasettantotto/00) per il periodo 1° novembre – 31 marzo di ciascun anno contrattuale, pari a euro 57.615,60 (cinquantasettemilaseicentoquindici/60) mensili, oltre IVA, indicato a ribasso nell'Offerta. Tale compensazione sarà sottoposta, per l'intera durata del contratto, oltre all'IVA ai termini di legge, a tre revisioni del prezzo, ognuna successiva ai tre



periodi di cinque mesi invernali di ciascun anno, secondo indice ISTAT NIC, riferito alla voce di prodotto “trasporti marittimi e per vie d’acqua interne”, compatibilmente con la verifica delle condizioni di riequilibrio economico finanziario stabilita al successivo articolo 4.-----

3. Il suddetto importo deve intendersi onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute da Moby S.p.A. nell’espletamento del servizio, ove non previste nel relativo Allegato 1 “Allegato tecnico” citato in premessa e negli altri relativi atti di gara. -----

4. La compensazione effettivamente riconosciuta a Moby S.p.A. è calcolata secondo le modalità e termini previsti dall’Allegato “Beta” alla Determinazione Rep. n. 450/2018 citata in premessa, paragrafo 6. -----

5. A Moby S.p.A. è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per un massimo di 60 (sessanta) giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione annuale definita entro il 30 settembre di ciascun anno.-----

ART. 4 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO

FINANZIARIO

1. Le Parti procedono in due distinti periodi regolatori alla verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario del presente contratto secondo i criteri stabiliti dalla delibera CIPE n. 111 del 2007 e con le modalità indicate nel documento “Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di



Servizio” di cui all’Allegato “Alfa” alla determinazione rep. n. 450/2018 citata in premessa.-----

2. A tal fine, la Società trasmette alla Regione, entro il termine improrogabile del 30 giugno 2020 per il primo Periodo Regolatorio (1° gennaio 2019/31 marzo 2020) ed entro il termine improrogabile del 30 giugno 2021 per il secondo Periodo Regolatorio (1° novembre 2020/31 marzo 2021), una relazione e il PEF aggiornato in cui sono indicati, unitamente ai documenti giustificativi:-----

a. i consuntivi registrati dalle variabili economiche di cui agli schemi di contabilità analitica nel primo anno del Periodo Regolatorio;-----

b. la previsione a fine anno di tali variabili per l’anno in corso;-----

c. i valori previsti per i successivi Periodi Regolatori;-----

d. la conseguente eventuale proposta di aggiornamento del documento “Piano Economico Finanziario dell’Aggiudicatario” di cui all’Allegato Beta.-----

3. Entro il successivo 30 settembre la stazione appaltante, richiesti eventuali chiarimenti o documenti, comunica alla Società l’accoglimento della proposta di aggiornamento della Compensazione come formulata, ovvero i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. In tal secondo caso, la Società, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare alla committente proprie osservazioni scritte ed eventuale ulteriore documentazione.-----

4. All’esito, la Regione entro il 31 dicembre chiude la fase di verifica. Nell’ipotesi di sovracompensazione, aggiorna la compensazione a valere per il successivo Periodo Regolatorio. Procede, quindi, al recupero delle maggiori somme già erogate, che saranno detratte contestualmente al primo pagamento utile successivo alla certificazione della sovracompensazione, fatto salvo quanto disposto all’art. 5.----

5. Viceversa, se a causa dello scostamento delle variabili economiche indicate nel



PEF, si genera una sottocompensazione superiore al 5% (cinque per cento) della Compensazione, la Regione provvede, sulla base del documento “Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio di cui all’Allegato Alfa”, alla riduzione, esclusivamente per la parte eccedente, per il successivo Periodo Regolatorio, del perimetro di attività dei servizi sovvenzionati, rivedendo gli assetti nautici, ovvero modifica i vincoli tariffari;-----

6. Nel caso in cui la sottocompensazione sia inferiore al 5% (cinque per cento) della Compensazione non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma.-----

7. Qualora le cause che hanno determinato una sottocompensazione fossero imputabili anche ad un incremento dei costi generati da perdite di efficienza di cui all’art. 5 del presente Contratto di Servizio, la Regione, esclusivamente per tale incremento, non provvede ad applicare le riduzioni previste dal precedente comma 5.

Art. 5 - INCENTIVAZIONE ALL’EFFICIENTAMENTO

1. Il miglioramento o la perdita di efficienza è da imputare, rispettivamente, alla riduzione o all’incremento del totale dei costi relativi alle voci B.1, B.2 al netto della voce b.2.1, B.3 dello schema 2 di cui all’Allegato Beta.-----

2. In caso di decremento dei costi dovuta al miglioramento di efficienza di cui al punto precedente oltre il 3%, (tre per cento), la sovracompensazione generata esclusivamente da tale miglioramento sarà restituita alla Regione soltanto parzialmente, in ragione del valore medio dell’ICS (Indice di Customer Satisfaction) rilevato nel triennio del periodo regolatorio, secondo le modalità indicate nell’Allegato E alla determinazione rep. n. 450/2018 citata in premessa, così come progressivamente di seguito indicato:-----

- per il 75% (settantacinque per cento) nel caso in cui l’ICS medio del triennio sia compreso tra 2,5 (due virgola cinque) e 5 (cinque);-----



- per il 50% (cinquanta per cento) nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 5 (cinque) e 7,5 (sette virgola cinque);-----
- per il 25% (venticinque per cento) nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 7,5 (sette virgola cinque) e 10 (dieci).-----

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREZZO

1. Ai fini del pagamento del prezzo di cui all'art. 3, Moby S.p.A. emette fattura, con cadenza posticipata (la prima per il mese di marzo 2019 e le successive una bimestrale per il periodo di riferimento novembre-dicembre e una trimestrale per il periodo di riferimento gennaio-marzo) rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) del relativo importo di ciascun periodo di fatturazione. Le fatture, intestate a: Regione Autonoma della Sardegna dovranno essere trasmesse in modalità telematica - ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - e dovranno contenere l'espresso riferimento al contratto, incluso il codice identificativo gara (CIG 7539076254) e le prestazioni cui si riferisce.-----

2. La liquidazione avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e suoi allegati. -----

3. Il saldo di ciascun periodo di riferimento è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli sulla base del periodo regolatorio dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali ove non prima applicate, e comunicato a Moby S.p.A. entro i tre mesi successivi e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento



della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento. Per quanto concerne l'ultimo saldo a fine contratto, l'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.-----

4. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.-----

5. Moby S.p.A. è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di servizio, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice: CIG 7539076254.-----

6. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto di servizio fossero eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio la Regione provvederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile così come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.-----

7. Moby S.p.A., sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui



sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate

nei modi di legge, Moby S.p.A. non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.-----

8. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con Moby S.p.A. ulteriori

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.-----

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, Moby S.p.A. può sospendere lo

svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di

gara. Qualora Moby S.p.A. si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si

può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi

mediante raccomandata A/R o PEC ai sensi del successivo art. 31.-----

10 Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento)

sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016,

riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun

arrotondamento. La ritenuta sarà liquidata dalla Regione solo al termine del

contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione

del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5%

(zero virgola cinque per cento) deve essere calcolata e applicata sull'importo

imponibile nel caso di fatturazione di servizi.-----

11. Per l'espletamento dei servizi nient'altro è dovuto dalla Regione a Moby S.p.A.

oltre a quanto previsto nel presente contratto.-----

ART. 7- ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La programmazione del servizio è definita annualmente sulla base delle richieste

formulate dalla Regione, tenuto conto delle esigenze di mobilità e nel rispetto delle

norme e delle procedure di assegnazione degli accosti.-----



2. Moby S.p.A. è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui all'Allegato B, come modificato secondo quanto previsto ai commi successivi.-----

3. Nel corso di validità di ciascun orario, al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere a Moby S.p.A. di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.-----

4. Sono ammesse modifiche della presente concessione durante il suo periodo d'efficacia, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto di seguito indicato:-----

- la Regione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere a Moby S.p.A. prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, quando un cambiamento di Moby S.p.A. produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.-----

- la Regione si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

- nel caso di modifica della concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 175 del Codice, la Regione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.-----

- sono consentite modifiche soggettive di Moby S.p.A. nei limiti di quanto previsto



dall'art. 175, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica della Regione sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, la sostituzione di Moby S.p.A. è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.-----

- resta inteso che la Regione si riserva la facoltà di cui all'art. 175, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione.-----

- nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta da Moby S.p.A. se non è stata approvata dalla Regione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico di Moby S.p.A., la rimessa in pristino della situazione preesistente.-----

- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.-----

Inoltre, le modifiche del programma d'esercizio sia in aumento che in diminuzione non potranno in ogni caso superare per ciascun anno di durata del contratto, il 20% (venti per cento) (c.d. quinto d'obbligo) del totale della percorrenza annua. In tal caso Moby S.p.A. ha l'obbligo - ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibile — di assumere l'onere entro venti giorni dalla relativa comunicazione, agli stessi costi previsti offerti in sede di gara al netto di tutte le spese e i costi fissi già riconosciuti e in conformità a quanto previsto dall'articolo 165 del D.Lgs. 50/2016.-----

5. Lo stesso servizio può inoltre essere modificato, in fase di consolidamento dell'orario complessivo, per adeguamenti tecnici del programma di esercizio, in



relazione a modifiche del calendario rispetto all'anno precedente.-----

6. Moby S.p.A. è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.-----

7. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel successivo articolo 8, comporta una riduzione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo le previsioni dell'art. 24.-----

8. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte di Moby S.p.A. alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento.-----

9. Se la nave offerta è idonea, la Regione si riserva la facoltà di chiedere il traghettamento dedicato delle merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1-2.2-3 (p.i. <23 C°) -3 (p.i. 23 C° - 61 C°), secondo orari modalità e tariffe specifiche che saranno concordate con Moby S.p.A. in funzione delle esigenze di fornitura.-----

ART. 8 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E

SCIOPERO

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa da Moby S.p.A. per nessun motivo.-----

2. Sono ammesse interruzioni del servizio:-----

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;-----

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza;-----

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili



con l'applicazione della normale diligenza;-----

3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte di Moby S.p.A. alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento di forza maggiore.-----

4. In caso di sciopero del proprio personale Moby S.p.A. è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" in atti, che anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "Servizi garantiti in caso di sciopero".-----

5. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art. 24.-----

6. In caso di proclamazione di sciopero, Moby S.p.A. deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo art. 14.

ART. 9 - SUBAPPALTO

1. Moby S.p.A., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.-----

ART. 10 - SISTEMA TARIFFARIO

1. Le tariffe da applicare al Servizio oggetto del presente contratto sono riportate nell'Allegato G in atti, che anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "Sistema Tariffario", come integrato con le offerte migliorative proposte in sede di gara.-----

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, omnicomprendivo delle diverse voci (tasse portuali, bunker, addizionali varie), esclusi



i diritti di prevendita e prenotazione.-----

3. La Società si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1, aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.-----

4. La Regione si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto secondo i termini e le modalità previste dall'art. 4.-----

5. Le tariffe sono aggiornate ogni 12 (dodici) mesi (a partire dal tredicesimo mese successivo all'avvio del servizio) su richiesta di Moby S.p.A., nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, della media delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apco00S) nei 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di variazione. A tal fine sarà seguita la metodologia utilizzata da ISTAT per il calcolo del tasso di inflazione medio annuo.-----

6. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro 30 (trenta) giorni precedenti il termine di cui al comma 5, stabilito al 31 marzo.-----

7. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 6 è intesa quale rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.-----

8. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta di variazione di cui al comma 6, la Regione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 5, individuando contestualmente, in tal caso, misure compensative in termini di revisione degli assetti nautici o riducendo il perimetro delle attività sovvenzionate che facciano salvo l'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto di Servizio, determinato secondo i criteri della Delibera CIPE n. 111 del 2007.-----

9. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto



previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo a Moby S.p.A. di adeguare tempestivamente, i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.----

ART. 11 - QUALITÀ

1. Moby S.p.A. è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità

relativamente a:-----

- puntualità;-----

- comfort di viaggio/funzionalità delle navi;-----

- informazione all'utenza;-----

- pulizia;-----

2. L'Allegato "E" alla determinazione rep. n. 450/2018 già citata, che anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, definisce gli standard minimi qualitativi richiesti per ciascuna fattispecie, i fattori di controllo, le modalità di controllo del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto degli standard previsti; -----

3. Moby S.p.A. ha elaborato la propria Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e s.m.i., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244, in atti sotto la lettera "H", che anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.-----

4. Moby S.p.A. provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei servizi e delle condizioni generali di trasporti entro il 31 Ottobre di ogni anno anche per via telematica dandone comunicazione alla Regione. Il mancato rispetto della



pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 24, lettera H.-----

5. Moby S.p.A. aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.-----

6. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi comportano una nuova pubblicazione della stessa, l'aggiornamento del sito internet aziendale e l'aggiornamento dell'Allegato "H" già citato, nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato "I" alla determinazione rep. n. 450/2018 già citata, recante "Modalità e tempi di consegna di documenti ed elaborati" che, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.-----

7. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, Moby S.p.A. si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.-----

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI

1. In caso di ritardo Moby S.p.A. informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.-----

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, Moby S.p.A. di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.-----

3. Moby S.p.A. dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore lavorative un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi (salvo che si tratti di ritardi inferiori a 60 minuti).-----

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni



generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.-----

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE 1177/2010 (CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.-----

ART. 13 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)

1. È fatto divieto a Moby S.p.A. per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:-----

a) di non accettare una prenotazione. o di non emettere un biglietto; -----

b) di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione. -----

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.-----

3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, Moby S.p.A. è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato "J" in atti, che anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "Assistenza a persone a mobilità ridotta e formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.-----

4. A bordo delle navi Moby S.p.A. fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta per lo meno l'assistenza di cui all'Allegato "J" citato. -----

5. Moby S.p.A. ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:-----

a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona



a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo a Moby S.p.A. anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consentisse viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi; -----

b) Moby S.p.A. adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet; -----

c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), Moby S.p.A., fa tutto il possibile per garantire che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;-----

d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:-----

- in un orario stabilito da Moby S.p.A. a condizione che non preceda di più di 60 (sessanta) minuti l'orario di partenza pubblicato:-----

- qualora non fosse stato stabilito un orario, almeno 30 (trenta) minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.-----

e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un animale da assistenza, tale animale è sistemato a condizione che sia fornita notifica a Moby S.p.A., anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri. -----

6. Moby S.p.A., inoltre:-----

a) assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione incentrata



sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato "J"

già citato;-----

b) assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del contratto o, nel caso di nuovi dipendenti, dall'assunzione. I corsi di aggiornamento di cui al comma 6 lettera b), dovranno tenersi ogni qualvolta si verificassero modifiche legislative sostanziali in materia.-----

8. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse fossero perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito da Moby S.p.A.. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

9. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.-----

10. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento UE 1177/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE 1177/2010(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"*.-----

ART. 14 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

1. Moby S.p.A. provvede a fornire adeguata informazione al pubblico rispetto ai servizi oggetto del presente contratto, garantita almeno in lingua Italiana e Francese:
- a terra, presso le strutture per l'accoglienza, per l'informazione e per la



commercializzazione dei titoli di viaggio;-----

- a bordo delle navi;-----

- sul sito internet aziendale;-----

- mediante il servizio di informazione telefonica aziendale;-----

- mediante comunicazioni vocali a bordo nave.-----

2. Il livello di informazione richiesta a terra, a bordo delle navi e sul sito internet

aziendale è il seguente:-----

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze previa affissione degli orari in apposite

bacheche protette e previa messa a disposizione al pubblico di libretti orari;-----

- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore;-----

- le indicazioni circa le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;-----

- le condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci in consultazione;

- la carta dei servizi in consultazione;-----

- gli obblighi di Moby S.p.A. in caso di disservizi (art. 12);-----

- gli obblighi di Moby S.p.A. verso le PMR (art. 13);-----

- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);-----

- il numero verde regionale, se istituito, per i reclami dell'utenza;-----

- il numero del servizio informazioni di Moby S.p.A. e l'indirizzo del proprio sito web;

- gli orari dei servizi di TPL a terra in partenza dai porti di imbarco/sbarco con il

numero del servizio informazioni dell'impresa esercente tali servizi;-----

- le campagne informative a cura della Regione. -----

3. Le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatte e collocate in

modo da consentirne la migliore leggibilità.-----

4. Il livello di informazione richiesta mediante il servizio di informazione telefonica



aziendale attivo tutti i giorni per almeno 8 (otto) ore giornaliere, a copertura

quantomeno delle fasce orarie di apertura delle biglietterie e delle due coppie di

corse giornaliere minime richieste, ossia dalle 6:00/7:00 alle 10:00/11:00 e dalle

15:00/16:30 alle 19:00/20:30, è il seguente: -----

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze; -----

- le indicazioni per il servizio assistenza disabili; -----

- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse

soppresse); -----

- il sistema tariffario e le principali tariffe in vigore;-----

- tutte le informazioni richieste dalla clientela in merito ai servizi offerti dalla società.

5. Il livello di informazione richiesta mediante comunicazioni vocali a bordo nave è il

seguito:-----

- le caratteristiche della corsa in programma, orari di partenza e di arrivo;-----

- le condizioni meteorologiche e del mare;-----

- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse

soppresse);-----

- tutte le informazioni previste dalla normativa in merito alla sicurezza a bordo.-----

6. Inoltre Moby S.p.A., al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in

occasione di variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi,

corse soppresse) garantirà l'invio di messaggio di posta elettronica ai soggetti di cui

all'Allegato "K" alla determinazione rep. n. 450/2018 già citata, che anche se non

materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e

sostanziale, recante "Soggetti da informare".-----

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta

l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 24 al presente



contratto.....

ART. 15 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E VENDITA TITOLI DI VIAGGIO

1. Moby S.p.A. è obbligata a garantire un livello minimo di strutture, situate nei porti di imbarco/sbarco, per l'accoglienza, l'informazione, la commercializzazione dei titoli di viaggio e per l'esercizio della rappresentanza armatoriale e della raccomandazione marittima almeno pari a quelle presenti al momento della stipula del presente Contratto. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, quest'ultima s'intende formalmente accolta.....

2. Moby S.p.A. è obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 (sessanta) minuti prima della partenza di ogni corsa programmata.....

3. I titoli di viaggio devono essere inoltre acquistabili on-line presso il sito Internet di Moby S.p.A. senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.....

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 24 al presente contratto.....

ART. 16 - RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

1. Moby S.p.A. si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse via e-mail dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata o per fax agli indirizzi indicati dalla Regione.....

2. Moby S.p.A. deve fornire alla Regione, secondo quanto indicato nell'Allegato "I" già citato, i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni,



Province) secondo le specifiche che saranno definite dalla Regione.-----

3. Moby S.p.A. deve comunicare alla Regione le informazioni di cui all'Allegato "D" alla determinazione rep. n. 450/2018 già citata, (che anche se non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale), su base mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le informazioni saranno comunque disponibili presso Moby S.p.A. a partire dal giorno successivo a quello dello svolgimento del servizio.-----

4. Moby S.p.A. deve fornire alla Regione gli elaborati e i report previsti dal presente contratto secondo quanto indicato all'Allegato "I" sopra citato.-----

ART. 17 – DISPONIBILITÀ MEZZI NAUTICI

1. Moby S.p.A. dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara, risultanti dall'offerta tecnica (Allegato "C1").-----

2. Eventuali variazioni, per la loro previa autorizzazione da parte della Regione, dovranno essere comunicate alla medesima in congruo anticipo rispetto alla variazione stessa.-----

3. Moby S.p.A. è obbligata ad assicurare la continuità del servizio garantendo, entro 24 (ventiquattrore) ore, la sostituzione di emergenza per periodi inferiori a 15 (quindici) giorni dell'unità navale con una nave sostitutiva avente almeno le caratteristiche minime richieste in sede di gara. In caso di soste prolungate oltre tale periodo e in caso di soste per manutenzioni programmate di durata superiore a 15 (quindici) giorni, Moby S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità a qualunque titolo di navi sostitutive equivalenti o superiori a quella offerta e utilizzata per il servizio regolare. Le manutenzioni programmate che comportano la sosta delle unità navali offerte per il servizio dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo aprile-



ottobre, salvo oggettiva impossibilità.-----

4. A tutela e garanzia delle pari opportunità di trasporto delle persone a ridotta capacità motoria, le navi dovranno essere per quanto possibile conformi alle disposizioni della Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM protocollo n.151 del 04/01/2007 e successive modifiche e integrazioni, seppur specificatamente rivolto alle imbarcazioni per viaggi nazionali, e comunque in linea con i principi generali del Regolamento (Ue) N. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.-----

5. Moby S.p.A. dovrà provvedere ad identificare sia a bordo delle navi che a terra tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale insieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.-----

ART. 18 - PERSONALE

1. Moby S.p.A. dovrà rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali.-----

2. Moby S.p.A. è tenuta, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra



Stati membri (cabotaggio marittimo).-----

3. Moby S.p.A. è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 30, dal comma 5 al comma 6, del Codice dei contratti pubblici. La Regione verifica, contestualmente alla corresponsione trimestrale del rateo del prezzo di cui al precedente art. 3, il corretto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva – DURC.-----

4. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la Regione — ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici - essendo contro di essa proponibile azione diretta anche ex articolo 1676 codice civile, sospende l'erogazione del corrispettivo e assegna a Moby S.p.A. un termine di quindici giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove Moby S.p.A. non si adeguasse nel termine stabilito, la Regione procede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'articolo 30 del presente contratto, trattenendo dai primi pagamenti utili da effettuare o in mancanza dalla cauzione definitiva, le somme dovute a Moby S.p.A. e procede al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.-----

5. Moby S.p.A. è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31/01/2014 ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: -----



http://www.regione.sardegna.it/documenti/1274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.-----

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Moby S.p.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui al presente contratto, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, si impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale ex Saremar SpA già imbarcato sulla rotta in argomento al momento della cessazione dell'attività del vettore pubblico, individuato dal medesimo operatore come idoneo, qualora ciò sia armonizzabile con le esigenze della propria organizzazione di impresa.-----

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali Moby S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva, in atti, che anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, è costituita per l'intera durata del contratto, per l'importo di € 749.002,80 (settecentoquarantanovemiladue/80) corrispondente all'86,667% (ottantasei/667 per cento) dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le



disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. 1394583 rilasciata in data 06/02/2019 dalla Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano - 20138, Via Mecenate n. 90, Partita IVA 05850710962, Agenzia Galgano SPA, acquisita con prot. n. 2004 in data 21.02.2019.-----

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di Moby S.p.A., e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.-----

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti da Moby S.p.A., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 24 "Decurtazione e penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-----

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione contraente, per quanto di ragione, verso Moby S.p.A., a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.-----

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento). Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma



scritta da parte della Regione.-----

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riducesse per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, Moby S.p.A. deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione. -----

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.-----

ART. 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE

1. Moby S.p.A. assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di Moby S.p.A. e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.-----

2. Moby S.p.A., inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno Moby S.p.A. possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.-----

3. Moby S.p.A. dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.-----

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Regione e, pertanto, qualora Moby S.p.A. non fosse in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente



ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

ART. 22 - MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE

1. Moby S.p.A. è tenuta alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale sulla base di quanto previsto nell'Allegato "N" alla determinazione rep. n. 450/2018 citata recante "Monitoraggio Tecnico Economico Gestionale" che comprenda:-----

a) frequentazione del servizio da parte dell'utenza e indagine O/D; -----

b) entità e distribuzione del venduto; -----

c) conto economico dei servizi oggetto della concessione;-----

d) elenco del personale dipendente, dei mezzi e degli impianti;-----

e) bilanci. -----

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso alla Regione nei termini e nei modi di cui all'Allegato "I" già citato. -----

3. Moby S.p.A. è obbligata ad effettuare rilevazioni statistiche dei dati di traffico, secondo le modalità indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In mancanza di indicazioni da parte del Ministero o ad integrazione di queste, le rilevazioni dovranno essere conformi alle modalità indicate dalla Regione (Allegato "N" già citato).-----

ART. 23 - TRASPARENZA

1. Moby S.p.A. espressamente ed irrevocabilmente:-----

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;-----

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,



somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; -----

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.-----

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Moby S.p.A. non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa di Moby S.p.A., che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-----

ART. 24 – DECURTAZIONI E PENALI

1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal presente contratto, allegato tecnico e dall'offerta tecnica, la Regione applicherà a Moby S.p.A. una: ----

a) riduzione del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario migliatico moltiplicato per le miglia omesse) qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, fosse percorso un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto; -----

b) penale pari all'1,5 (uno virgola cinque) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio in meno percorso, qualora a causa avarie e/o altri motivi tecnici imputabili all'azienda fosse percorso un numero di miglia giornaliera inferiore rispetto



a quello previsto nel presente contratto di servizio; -----

c) penale pari a 3 (tre) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio in meno percorso in caso di totale mancata effettuazione del servizio giornaliero per motivi tecnici imputabili a Moby S.p.A.;-----

d) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali sostitutive non conformi a quanto previsto all'art. 17, comma 3;-----

e) penale pari a 0,75 (zero virgola settantacinque) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio percorso con utilizzo non autorizzato di unità navali difformi da quanto dichiarato nell'offerta tecnica; -----

f) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale giornaliero netto della linea in caso di variazioni del programma d'esercizio non autorizzate dalla Regione; -----

g) penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni previste di cui all'allegato "1" già citato;-

h) penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale annuo netto, in caso di violazione degli altri obblighi di cui al presente contratto, per ogni giorno di inadempimento dei relativi obblighi; -----

i) penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo netto del contratto di cui al precedente art. 3, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere;-----

j) riduzione dell'80% (ottanta per cento) del costo di ogni singola corsa omessa, in caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero del personale. -----

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto di cui al



precedente articolo 3, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto.-----

3. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida Moby S.p.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo articolo 30.-----

ART. 25 - VIGILANZA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio è svolto dalla Regione che a tale scopo ha libero accesso alle navi ed agli uffici di Moby S.p.A. nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia. Moby S.p.A. è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.-----

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino, i quali possono effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nell'Allegato "E" già citato per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti.-----

3. Le risultanze di detti controlli, saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.-----

4. Nei casi in cui fossero riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito all'attività di vigilanza di cui al presente articolo, la Regione provvede, con lettera raccomandata A/R o PEC, ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. Moby S.p.A., entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie



controdeduzioni mediante raccomandata A/R o PEC. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante raccomandata A/R o PEC.-----

5. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali dalla rata di saldo del prezzo di cui al precedente art. 3.-----

ART. 26 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

1. Moby S.p.A. è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato "D" già citato. -----

2. Moby S.p.A. è tenuta a rendere possibile per la Regione, su richiesta della stessa, il controllo in tempo reale del servizio reso con accesso web, sulla base dei dati trasmessi da idoneo sistema informatico.-----

ART. 27- RISERVATEZZA

1. Moby S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui fosse in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.-----

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.-----

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.-----

4. Moby S.p.A. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.-----



5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, il Contratto, fermo restando che Moby S.p.A. è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.-----

6. Moby S.p.A. può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di Moby S.p.A. stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Moby S.p.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 28 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La Regione individua il Direttore dell'esecuzione del presente contratto con successivo provvedimento da comunicarsi a Moby S.p.A..-----

2. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula contrattuale o comunque ogni qualvolta si verifica la sostituzione del soggetto preposto.-----

3. Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, ai sensi del comma 4 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della cauzione prestata dalla società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.-----

ART. 29 - REFERENTE DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del presente atto, Moby S.p.A. individua e comunica



tempestivamente alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche

inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto Moby S.p.A.-----

2. Qualora Moby S.p.A. dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente,

dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15

(quindici) giorni.-----

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere risolto, cessato o revocato nei casi previsti dall'art. 176 del

D.Lgs. 50/2016.-----

2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste negli atti

di gara e oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile, la Regione si riserva

di provvedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile,

previa dichiarazione da comunicarsi a Moby S.p.A. mediante raccomandata A/R o

PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta

regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso

richiamati.-----

3. In particolare la Regione potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -----

3.1. reiterata inosservanza di disposizioni contrattuali che regolano l'esercizio del

servizio;-----

3.2. mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico

contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L.;

3.3. reiterato mancato versamento degli oneri previdenziali in favore dei propri

dipendenti;-----

3.4. inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei

luoghi di lavoro;-----



3.5. grave inadempimento di disposizioni normative che regolano la materia dei trasporti;-----

3.6. gravi e ripetute irregolarità nell'erogazione del servizio per cause non dovute a forza maggiore;-----

3.7. caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;-----

3.8. in caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo e in caso di interruzione del servizio non giustificata da ragioni oggettive;-----

3.9. venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;-----

3.10. sopravvenuto fallimento, liquidazione o cessazione attività o altre situazioni equivalenti a carico di Moby S.p.A.;-----

3.11. qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non fossero effettuate tramite conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio;-----

3.12. in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;-----

3.13. in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata.-----

4. La Regione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del



codice penale.-----

5. In caso di accertata violazione da parte della Regione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31/01/2014 e/o successive, la Regione contesta il fatto per iscritto a Moby S.p.A., assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato a Moby S.p.A. solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalla Regione in conseguenza della risoluzione.-----

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto imputabile alla Società, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da Moby S.p.A. possa dar luogo anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.-----

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata a Moby S.p.A. mediante raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.-----

10. In caso di risoluzione del contratto è espressamente convenuto che non è previsto alcun indennizzo, se non nei casi espressamente previsti dall'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.-----



11. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la Regione (e dietro proprio esplicito consenso) prevede il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui all'articolo 176, in particolare al comma 8, del Codice dei contratti pubblici e secondo i termini e le modalità in esso previste.-----

ART. 31 – RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La Regione, oltre ai casi previsti nello specifico dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.-----

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:-----

a) qualora fosse stato depositato contro Moby S.p.A. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui fosse designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari di Moby S.p.A.; -----

b) qualora Moby S.p.A. perdesse i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta Moby S.p.A. medesima; -----

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico di Moby S.p.A. fossero



condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.-----

3. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, Moby

S.p.A. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale

cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.-----

4. E' fatto divieto alla società Moby S.p.A. di recedere dal contratto, se non nei casi

espressamente previsti dall'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. ----

5. In caso di recesso ed al di fuori delle ipotesi e secondo le modalità e alle

condizioni previste dall'articolo 176 del D.Lgs. 50/2016, Moby S.p.A. ha diritto al solo

pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di

contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore

compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 del Codice Civile.-----

6. La Regione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora

gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti

dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del

D.Lgs. 159/2011.-----

7. La Regione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti

con il contratto nei confronti di Moby S.p.A. qualora, a proprio giudizio, nel corso

dello svolgimento delle attività intervenissero fatti o provvedimenti i quali modificano

la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la

sua conduzione a termine.-----

8. La Regione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati

motivi, l'efficacia del contratto stipulato con Moby S.p.A., per periodi non superiori a



tre mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta a Moby S.p.A. nel relativo periodo.-----

ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto a Moby S.p.A. di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2) e salvo quanto previsto in caso di subentro dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.-----

2. È fatto assoluto divieto a Moby S.p.A. di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto in caso di subentro dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016. In difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo 30.-----

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.-----

ART. 33 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Moby S.p.A. assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.-----

2. Qualora fosse promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, Moby S.p.A. si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.-----



3. La Regione si impegna ad informare prontamente Moby S.p.A. delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, Moby S.p.A. riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Moby S.p.A.-----

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.-----

ART. 34 – CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.-----

2. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.-----

3. Il contrasto sull'applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.-----

ART. 35 – PATTO DI INTEGRITA'

1. Il contraente è tenuto al rispetto del patto di integrità sottoscritto e depositato agli atti della Regione.-----

2. Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre alle sanzioni indicate dall'art. 24, comma 1, lett. h) del medesimo patto.-----

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO



1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.-----

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. -----

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. -----

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali incaricati del trattamento. -----

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da: -----
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello



di protezione; -----

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; -----

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria. -----

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. -----

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. -----

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.-----

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono altresì a carico di Moby S.p.A. l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione. Per la registrazione del presente atto Moby S.p.A. ha presentato modello F23 attestante il pagamento di euro duecento/00 (200,00) ed euro ottocentotrentadue/00 (832,00) quale imposta di bollo per il contratto originale stipulato in modalità elettronica e per la copia digitale conforme



del presente atto e suoi allegati. -----

2. Sono a carico di Moby S.p.A. le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 248.

**ART. 38 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA
SOCIETÀ O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento di Moby S.p.A. o di risoluzione del Contratto per inadempimento della medesima, si procede ai sensi dell'articolo 110 e dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.-----

ART. 39 - CLAUSOLA FINALE

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte degli uffici regionali di ragioneria.-----

2. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, dichiarando quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non può comunque aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.-----

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non è sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a



regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.-----

ART. 40. – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concessioni di servizi e, in subordine, alle norme del codice civile.-----

ART. 41 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati del presente contratto. -----

ART. 42 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il sottoscritto Ivan Caddeo in qualità di procuratore speciale di Moby S.p.A., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del presente contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Premesse, Articolo 1 (Oggetto dell'affidamento), Articolo 2 (Durata), Articolo 3 (Compensazione), Articolo 4 (Verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario), Articolo 5 (Incentivazione all'efficientamento), Articolo 6 (Pagamento del prezzo), Articolo 7 (Esecuzione del servizio), Articolo 8 (Interruzioni del servizio per cause eccezionali e sciopero), Articolo 9 (Subappalto), Articolo 10



(Sistema tariffario), Articolo 11 (Qualità), Articolo 12 (Obblighi in caso di disservizi),
Articolo 13 (Obblighi verso le persone a mobilità ridotta PMR), Articolo 15
(Articolazioni territoriali e vendita titoli di viaggio), Articolo 17 (Disponibilità mezzi
nautici), Articolo 18 (Personale), Articolo 19 (Clausola sociale), Articolo 20 (Cauzione
definitiva), Articolo 21 (Responsabilità verso terzi e garanzie assicurative), Articolo
22 (Monitoraggio economico gestionale), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 24
(Penali), Articolo 25 (Vigilanza), Articolo 26 (Sistema procedurale ed informativo
della regolarità), Articolo 27 (Riservatezza), Articolo 30 (Risoluzione del contratto e
clausola risolutiva espressa), Articolo 31 (Recesso), Articolo 32 (Divieto di cessione
del contratto e dei crediti), Articolo 33 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo
34 (Controversie), Articolo 36 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),
Articolo 37 (Spese contrattuali), Articolo 39 (Clausola finale), Articolo 40 (Rinvio),
Articolo 44 (Modifica allegati).....

ART. 43 – FORMA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa
e in modalità elettronica, in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., e secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione
17/10 del 16/04/2013 che rinvia per gli adeguamenti di carattere informatico alla nota
prot. 2209 del 21 marzo 2013 della Direzione generale degli affari generali e della
società dell'informazione.....

ART. 44 – MODIFICA ALLEGATI

1. Per la modifica degli allegati operativi, quali a mero titolo esemplificativo l'Allegato
B "Programma di esercizio", Allegato G "Quadro tariffario", Allegato H "Carta dei
servizi", in quanto soggetti a periodiche rivisitazioni, integrazioni o modifiche, si
derogherà all'utilizzo della forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica,



ammettendo per gli stessi anche la scrittura privata. -----

Richiesto io Ufficiale Rogante dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, ho ricevuto il presente atto dopo aver indagato la volontà dei comparenti, ai quali ho dato lettura dell'atto. Detti comparenti, identificati come sopra, nel confermarlo integralmente conforme alle loro rispettive volontà, vi appongono in mia presenza la propria firma digitale, unitamente agli allegati da A a C2, dei quali viene omessa la lettura per espressa dispensa fattane dalle parti le quali hanno dichiarato di averne in precedenza preso piena e intera cognizione.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per Moby S.p.A.

Il Direttore del Servizio

Il Procuratore speciale

Dott.ssa Michela Farina

Ivan Caddeo

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Verificata la validità della firma digitale della Dott.ssa Michela Farina e del procuratore speciale Ivan Caddeo, io Ufficiale Rogante appongo la mia firma digitale all'atto che, scritto in formato elettronico a norma di legge in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, si compone di n. 64 (sessantaquattro) pagine bollati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. -----

Il presente contratto, a mia cura, è inserito nel sistema di conservazione digitale di Infocert (tramite la piattaforma di Legaldoc il cui indirizzo di accesso è il seguente: <https://conservazione.infocert.it/ui>), responsabile, al momento della stipulazione del presente contratto, della conservazione dei contratti pubblici della Regione, il quale provvede all'apposizione della marca di validità temporale. -----

L'Ufficiale rogante

Pierfrancesco Boy